

N. 00134/2010 REG.SEN.
N. 07155/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 7155/08 R.G., proposto da:

Spes-Onlus, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna De Santis e Paolo Tesauero, con domicilio eletto presso il secondo in Napoli, via Vittorio Imbriani, 48;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato Almerina Bove ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia n. 81, presso gli uffici dell'Avvocatura regionale;

nei confronti di

Associazione "Lega Pro Animale", Associazione "Flegrea Fido... e Dintorni", Associazione "Lega Pro Vita", Dorothea Fritz, Bovino

Filomeno e Elia Immacolata, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Presidente Giunta Regionale della Campania n. 211 del 30.09.2008 di nomina dei componenti della commissione consultiva ex art. 19 della legge regionale 24 novembre 2001 n. 16;
- della nota della Giunta Regionale Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria Settore Veterinario n .2008.0797781 del 26 settembre 2008 e n. 2008.0850549,;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 – relatore il consigliere Paolo Corciulo - i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con decreto del Presidente della Giunta n. 211 del 30 settembre 2008 la Regione Campania provvedeva al rinnovo della commissione consultiva per i diritti degli animali prevista dall'art 19 della legge regionale 24 novembre 2001 n. 16, essendo decorsi quattro anni dall'insediamento dei precedenti componenti nominati con decreto

presidenziale n. 789 del 13 novembre 2003.

L'individuazione ai sensi della richiamata disposizione normativa dei tre componenti della commissione in qualità di rappresentanti di altrettanti associazioni protezioniste o animaliste, scelti a rotazione tra quelli designati dalle stesse associazioni iscritte all'Albo Regionale, avveniva in base a criteri stabiliti ed applicati dalla commissione uscente nella seduta dell'11 dicembre 2007; in particolare, si era ritenuto di procedere al sorteggio di tre associazioni tra quelle iscritte all'Albo Regionale, ad eccezione di quelle già rappresentate nella composizione dell'organo consultivo in scadenza di mandato; per ragioni di indisponibilità o eventuali inoperatività il numero delle associazioni sorteggiate veniva elevato a nove. Operato il sorteggio, la commissione inviava i nominativi delle nove associazioni estratte al competente Settore Regionale per le opportune verifiche.

Con comunicazione n. 367546 del 29 aprile 2008 il dirigente del Settore informava la Federazione Pro Vita, la Lega Pro Animale e la Flegrea Fido e Dintorni che erano state prescelte come le tre associazioni destinate a fare parte della nuova commissione consultiva regionale; seguivano le designazioni dei rappresentanti che così partecipavano alla seduta d'insediamento del 21 ottobre 2008.

Avverso il decreto presidenziale di nomina e contro tutti gli atti del procedimento proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale l'associazione protezionistica Spes – Onlus, che non figurava tra quelle sorteggiate, chiedendone l'annullamento.

Deduceva parte ricorrente l'incompetenza della Commissione consultiva uscente a designare i nuovi componenti nella qualità di rappresentanti delle associazioni animaliste iscritte all'Albo Regionale, così come pure era ritenuta incompetente la Regione Campania che aveva già nell'organo consultivo dei propri componenti, come il Presidente, nella persona dell'assessore alla sanità ed un funzionario amministrativo del medesimo assessorato.

Ulteriore profilo di censura riguardava il mancato coinvolgimento delle associazioni interessate nella fase di designazione, avvenuta mediante sorteggio senza che ne fossero state illustrate modalità e criteri applicativi.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania che chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 15 luglio 2009, con ordinanza n. 586/09, il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti della nuova commissione designati dalle associazioni protezionistiche.

All'udienza del 16 dicembre 2009 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato.

L'art 19 della legge 24 novembre 2001 n. 16 stabilisce che "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è istituita la Commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla

presente Legge. 2. La Commissione è composta : a) dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato che la presiede; b) da un funzionario amministrativo dell'Assessorato alla sanità con funzioni di segretario; c) da un medico veterinario del Settore veterinario regionale; d) da due medici veterinari scelti fra quelli in servizio presso le AA.SS.LL. della Regione Campania; e) da due medici veterinari Libero Professionisti designati collegialmente dagli Ordini Provinciali dei medici veterinari; f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezioniste o animaliste, scelti a rotazione fra quelli designati dalle stesse associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 16; g) da un etologo. 3. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica quattro anni. 4. La Commissione è convocata dal Presidente almeno quattro volte all'anno. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è istituita la Commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente Legge”.

Innanzitutto, è fondato il primo motivo di ricorso, da qualificarsi come relativo ad un vizio per violazione delle norme sul procedimento, riguardo all'organo competente per l'istruttoria.

Rileva il Collegio che nel caso di specie manca ogni fondamento normativo che consenta di radicare in capo alla commissione uscente una qualsiasi attribuzione in tema di nomina o rinnovo dei propri componenti, essendo di tanto espressamente investita la Regione

Campania, attraverso il proprio Presidente come autorità emanante e dovendo, di conseguenza, ogni attività preparatoria ritenersi affidata al dirigente del Settore competente in veste di organo tecnico; nel caso in esame questi ha invece svolto solo parte dell'istruttoria, cioè quella afferente alla verifica della disponibilità ed idoneità delle tre associazioni designanti, la cui individuazione era stata invece compiuta dalla commissione uscente ed in base a criteri dalla stessa stabiliti.

Fondato è anche il secondo motivo di impugnazione, in quanto il criterio prescelto dalla commissione uscente per procedere alla nomina dei nuovi componenti rappresentanti delle associazioni animaliste tradisce lo spirito della legge regionale in materia.

Infatti, l'avere operato un previo sorteggio tra tutte le associazioni iscritte all'Albo Regionale, in modo da selezionarne nove, poi divenute tre all'esito della fase di verifica di idoneità, ha limitato l'attività di designazione solo a queste ultime e ciò in contrasto con le finalità e la lettera di cui all'art. 19, secondo comma lettera f), secondo cui la designazione deve avvenire ad opera di tutte le associazioni iscritte all'Albo, individuandosi altrettanti soggetti tra cui poi scegliere a rotazione – quindi correttamente escludendo le associazioni rappresentate nella commissione uscente - i nuovi rappresentanti in seno alla commissione.

E che il restringimento della platea degli aspiranti e quindi il meccanismo di selezione debba avvenire con riferimento a soggetti

già designati e non già con riguardo alle associazioni – onde superare la possibile obiezione ascrivibile all'identità del rapporto esistente tra rappresentanti da nominare in senso alla commissione e uguale numero di associazioni e loro designati – trova fondamento nel criterio di preferenza personale che si esprime con la nomina, che ben può indurre la Regione Campania, titolare di un ampio potere di apprezzamento fiduciario e tecnico, ad esprimere delle scelte specifiche, piuttosto che ricorrere al criterio del sorteggio.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con parziale annullamento dell'impugnato decreto di nomina entro i limiti della individuazione dei rappresentanti delle associazioni animaliste, dovendo la Regione Campania procedere ad una nuova nomina di costoro in conformità ai principi contenuti nella presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza, con condanna della Regione Campania al relativo pagamento in favore della ricorrente nella misura di complessivi € 1.500,00(millecinquecento/00).

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Prima Sezione

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla parzialmente l'impugnato decreto di nomina;
- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.500,00(Millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO